



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 6 DEL 14-03-2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
COLOMBO	X		ROSA	X	
PAOLA			MICAELA		
CAROLI	X		MANGIONE	X	
MATTIA			ANDREA		
SPREAFICO	X		PREVITALI		
FRANCO			PIER	X	
GAMBIRASIO	X		ANSELMO		
SIMONE			LOSA	X	
MILANI	X		FABRIZIO		
SAULO			MORREALE	X	
PIAZZI	X		GIUSEPPE		
PAOLO					

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il dott. WERTHER POZZI MAGGI, VICE SEGRETARIO.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 0

Il Sindaco illustra l'argomento comunicando al Consiglio che si prevede la conferma dell'aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria applicate nel 2021, di cui dà lettura.

Consigliere Losa Fabrizio: rimarca la positività dell'introduzione della completa deducibilità dell'IMU sui capannoni industriali delle imprese anche se per altri settori l'imposta non è deducibile. Ritiene che con la revisione delle rendite catastali ci saranno notevoli aumenti per i cittadini, specie se dovesse tornare la tassazione sulla prima casa come richiesto dall'Unione Europea, in quanto attualmente le rendite catastali di Monte Marenzo sono molto basse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 luglio 2020;

Visto l'art. 1 della Legge 160/2019, in particolare i commi:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 751 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;
- n. 744 che ha confermato la quota di imposta – pari al 7,60 per mille – di competenza dello Stato derivante dagli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 per mille per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che indicano le aliquote IMU per soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,60 per mille;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso

dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in due rate;

- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della L. 147/2013.

Considerato che l'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".

Visto il D.L. del 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011), ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1° aprile 2021 di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno anno 2021 dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma

738, della Legge n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni anno 2021 e, pertanto, di approvare per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU come segue:

Aliquota ordinaria	8,2 per mille
Abitazione principale e sue pertinenze	ESENTE
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze	6 per mille
Immobili di categoria catastale C1 e C3	7,6 per mille
Immobili di categoria catastale D	10,60 per mille
Aree edificabili	8,2 per mille
Terreni agricoli	ESENTI

Immobile assimilato all'abitazione principale:

a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.	ESENTE
--	--------

Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 2019,

Art. 1 comma 747 punto c)
della legge 27 dicembre

abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

n. 160

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1 DF/ del MEF del 18/02/2020 ad oggetto "IMU: chiarimenti in merito al prospetto aliquote" ha precisato che "la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756";

Considerato che, a tutt'oggi, il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato approvato;

Richiamata la citata risoluzione n. 1 /DF che così precisa "*un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adizione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della delibera, come stabilito, in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;*"

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto che con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett. B) del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- 2) Di confermare, per l'annualità 2022, le aliquote da applicare all'imposta municipale propria così come meglio precisate nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA IMMOBILE ANNO 2022	IMU ANNO 2022 ALiquOTA
Aliquota ordinaria	8,2 per mille
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTE <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	6 per mille
Immobili di categoria catastale C1 e C3	7,6 per mille
Immobili di categoria catastale D	10,60 per mille
Aree edificabili	8,2 per mille
Terreni agricoli (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	ESENTI
<i>Immagine assimilato all'abitazione principale:</i> a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	ESENTE <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160

- 3) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 la detrazione per abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9) nell'importo di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione del presente atto, su proposta del Sindaco – Presidente con unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il VICE SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il VICE SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022**

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 09-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 del 07-03-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022**

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marengo, Lì 09-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 del 07-03-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 14-03-2022, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 21-03-2022 al 05-04-2022 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 21-03-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate